Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 4 agosto 1926 — Numero 179

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1611.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1304.

Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, relativo all'ordinamento della scuola di guerra e al reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Generalità.

Art. 1.

Al capo di Stato Maggiore generale spettano le decisioni relative all'ammissione od al richiamo di ufficiali nel corpo di Stato Maggiore, nonchè quelle inerenti all'eventuale trasferimento di ufficiali di Stato Maggiore nelle armi di provenienza anche senza promozione.

A tal uopo, egli, sempre quando se ne manifesti la necessità, convoca apposita commissione da lui presieduta e della quale fanno parte il sottocapo di Stato Maggiore generale ed i capi riparto dello Stato Maggiore dell'esercito, sempre quando rivestano il grado di generale. Il capo di Stato Maggiore generale può far presiedere, per sua delega la commissione medesima, dal sottocapo di Stato Maggiore generale.

La commissione delibera:

a) sull'idoneità al servizio di stato maggiore di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre a possedere il titolo di cui alla lettera *a*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, abbiano compiuto con esito favorevole l'esperimento di cui alla lettera *b*) dell'art. 79 sopra citato con le modalità delle quali è cenno all'art. 2 del presente decreto;

b) sul trasferimento nel corpo di Stato Maggiore di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre ad essere stati riconosciuti idonei al servizio di Stato Maggiore, posseggano il requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926 n. 398 già citata;

c) sul trasferimento nel corpo di Stato Maggiore di ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre a possedere il requisito specificato dagli articoli 81, 83 e 85 della legge predetta, si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 5 del presente decreto;

d) sull'eventuale trasferimento di ufficiali di Stato Maggiore di qualsiasi grado nell'arma di provenienza, anche senza promozione;

e) sull'eventuale promozione dei tenenti colonnelli di Stato Maggiore nel corpo stesso.

La commissione tiene conto, nelle sue deliberazioni, delle carte personali, dei pareri delle autorità gerarchiche e dei risultati degli esperimenti, e può valersi della conoscenza personale, nonchè di tutte le informazioni verbali o scritte che il suo presidente abbia ritenuto opportuno di procurarsi a proposito degli ufficiali da giudicare.

Dopo la discussione, la commissione delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Le deliberazioni sono definitive e insindacabili: esse vengono riassunte in appositi verbali dei quali una copia dovrà essere conservata nelle pratiche personali degli ufficiali interessati. A questi viene data notizia, per la via gerarchica, di ciascuna delle deliberazioni che li riguardano.

Reclutamento dei capitani.

Art. 2.

L'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore prescritto dalla lettera *b*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito per l'ammissione dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio nel corpo di Stato Maggiore ha inizio, normalmente, nel mese di ottobre e vi prendono parte soltanto gli ufficiali che, avendo superato con distinzione, gli esami della scuola di guerra, ne siano giudicati meritevoli da parte della Commissione di cui al precedente art. 1.

L'esperimento, al quale detti ufficiali vengono comandati, ha la durata di un anno ed è diviso normalmente in due periodi. Il primo di questo si svolge, di massima, presso il comando del corpo di Stato Maggiore, il secondo presso i comandi territoriali. E' in facoltà del capo di Stato Maggiore generale di invertire la successione dei due periodi e di fissarne la durata parziale.

Al termine di tali periodi i superiori che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali in esperimento compilano, per ciascuno di essi, un rapporto sulla prova fatta, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di Stato Maggiore.

Tali rapporti con le annotazioni delle varie autorità gerarchiche sono trasmessi, unitamente al libretto personale degli interessati, al comando del corpo di Stato Maggiore al quale quello della Scuola di guerra avrà già fatto pervenire, al termine dei corsi, analogo giudizio sull'attitudine di ciascuno al servizio di Stato Maggiore, motivandolo se sfavorevole.

La commissione, di cui al precedente art. 1, con le modalità ivi stabilite e visti i giudizi ora detti, delibera sulla *idoneità* di ciascuno degli ufficiali presi in esame al *servizio di stato maggiore.*

La commissione ha la facoltà di sospendere il giudizio sulla idoneità al servizio di stato maggiore, riservandosi di emetterlo definitivamente dopo un esperimento supplementare, del quale stabilisce la durata, per quegli ufficiali che non abbiano potuto compiere regolarmente i due periodi di esperimento anzidetti, per cause riconosciute dalla commissione medesima, indipendenti dalla volontà degli interessati.

Art. 3.

Gli ufficiali che siano stati dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore nel modo indicato nell'articolo precedente possono essere trattenuti presso i comandi od uffici, qualora posseggano già il requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398, già citato. In caso contrario, sono inviati ad un corpo dell'arma di provenienza, per assumervi il comando del riparto corrispondente al proprio grado.

Art. 4.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze organiche dei capitani di Stato Maggiore, la commissione di cui è cenno all'art. 1, prende in esame i capitani, i quali, oltre ad avere compiuto con esito favorevole l'esperimento previsto dall'art. 2, abbiano tenuto lodevolmente, col grado di capitano, per almeno due anni, il comando del reparto corrispondente della propria arma.

La commissione delibera, quindi, con le modalità previste dal predetto art. 1, sulla *idoneità* di ciascuno degli ufficiali presi in esame al *trasferimento nel corpo di Stato Maggiore*.

I capitani dichiarati idonei vengono trasferiti nel corpo di Stato Maggiore in relazione alle vacanze, conservando la rispettiva anzianità di grado e seguendo l'ordine di questa, per quelli dichiarati idonei sotto la stessa data.

Reclutamento degli ufficiali superiori.

Art. 5.

Gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che, a norma degli articoli 81, 83 e 85 della ripetuta legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono scelti fra gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, oltre a possedere il requisito di cui agli articoli 81, 83 e 85 predetti, debbono trovarsi nelle condizioni seguenti:

a) se maggiori o tenenti colonnelli, abbiano tenuto lodevolmente, con tale grado, per almeno due anni, il comando del reparto corrispondente della propria arma;

b) se colonnelli, abbiano comandato, per due anni, lodevolmente il reggimento dell'arma rispettiva.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze nell'organico degli ufficiali superiori di Stato Maggiore, la commissione della quale è cenno nell'art. 2 con le modalità previste dal medesimo articolo, avute in comunicazione le carte personali degli ufficiali che posseggono i requisiti sopraindicati, delibera *sulla idoneità al richiamo nel corpo di Stato Maggiore* degli ufficiali superiori anzidetti.

Gli ufficiali superiori dichiarati idonei vengono richiamati nel corpo di Stato Maggiore, conservando la rispettiva anzianità di grado e seguendo l'ordine di questa per quelli dichiarati idonei sotto la stessa data.

Disposizioni comuni a vari gradi.

Art. 6.

Gli ufficiali dichiarati idonei al trasferimento nel corpo di Stato Maggiore, che non possono essere trasferiti nel corpo per temporanea mancanza di posti organici nel grado rispettivo, sono considerati come ufficiali in servizio di Stato Maggiore fino alla data dell'effettivo trasferimento nel corpo.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Gli ufficiali che compiranno ancora la scuola di guerra col grado di maggiore o di tenente colonnello potranno essere esaminati nei riguardi della *idoneità al servizio di Stato Maggiore* con le stesse norme stabilite per il reclutamento dei capitani di Stato Maggiore al precedente art. 2.

Essi potranno essere successivamente, presi in esame per il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore con le norme stabilite nel precedente art. 5, allorchè vengano a trovarsi nelle condizioni ivi prevedute.

Art. 8.

Gli ufficiali considerati all'art. 9 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, che stanno compiendo l'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore, e gli ufficiali di cui all'art. 10 dello stesso decreto già riconosciuti idonei al servizio di Stato Maggiore dalla Commissione contemplata nell'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26 sopracitato, potranno essere trasferiti nel corpo di Stato Maggiore qualora abbiano comandato, lodevolmente, per almeno due anni il riparto corrispondente al proprio grado e siano giudicati idonei al trasferimento nel corpo dalla commissione della quale è cenno all'art. 1 del presente decreto.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che ha vigore dal 30 marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 2. — COOP

Numero di pubblicazione 1612.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1305.

Scioglimento del Consorzio « Federazione laziale fra le cooperative di produzione e lavoro », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 433, che riconosce come Ente morale il Consorzio « Federazione laziale fra le cooperative di produzione e lavoro », con sede in Roma;

Visti i decreti Ministeriali 29 dicembre 1925 e 9 aprile 1926, con cui veniva sciolto il Consiglio di amministrazione del detto Consorzio e ne veniva affidata l'amministrazione temporanea ad un commissario;

Vista la relazione in data 24 giugno 1926 dell'amministratore provvisorio;

Ritenuto che le condizioni finanziarie ed amministrative in cui versa l'Ente rendono impossibile il suo ordinamento;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con il R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio « Federazione laziale fra le cooperative di produzione e lavoro », con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Ernesto Gradilone è nominato liquidatore del Consorzio stesso, con il compito di provvedere alla relativa liquidazione, a norma degli articoli 90 e 91 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Art. 3.

Al detto liquidatore il Consorzio corrisponderà una indennità giornaliera di L. 60.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 3. — COOP

Numero di pubblicazione **1613.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1306.**

Modificazione all'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di assicurare la disponibilità della somma occorrente a incoraggiare persone ed Enti che abbiano eseguito o promosso opere di importanza o pregio per la coltura e l'industria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, summentovato, è modificato nei seguenti termini:

« Nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia nazionale è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui il presente decreto andrà in vigore, la somma di L. 2,000,000 da erogarsi, con le modalità stabilite nel regolamento, per incoraggiamenti ad autori, ad Enti ed Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 4. — COOP

Numero di pubblicazione **1614.**

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. **1308.**

Modificazioni al R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 20 del Regio decreto legge precitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, col Ministro per le finanze e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 20 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale, è sostituito il seguente:

« Art. 20. — Le controversie in materia di assicurazione per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni, dipendenti dalla applicazione delle leggi abrogate cogli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto continueranno ad essere decise dalle autorità e con le norme previste dalle leggi predette ».

Art. 2.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche alle controversie iniziate a decorrere dalla entrata in vigore del R. decreto legge 29 novembre 1925, n. 2146, fatta eccezione per quelle per le quali, alla data di applicazione del presente decreto, sia intervenuta decisione interlocutoria o definitiva, ancorchè tuttora suscettibile di impugnativa, la cui trattazione sarà proseguita avanti gli organi attualmente competenti.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 6. — COOP

Numero di pubblicazione 1615.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, n. 1309.

Modificazioni alle norme istitutive dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, concernente la istituzione dell'« Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni agli articoli 3, 5 e 10 del R. decreto-legge precitato, al fine di meglio assicurare il funzionamento dell'Ente;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, concernente la istituzione dell'« Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — Al primo comma dell'art. 3 è sostituito il seguente:
« Gli ispettori dell'Associazione nazionale sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge, ed hanno libero accesso negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole ».

2. — Ai numeri 3 e 4 alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5 alla parola « sei » è sostituita la parola « dieci ».

3. — All'art. 10 è sostituito il seguente:
« La tariffa dei contributi per la sezione 1ª è stabilita in ragione dei premi e contributi d'assicurazione riscossi dagli istituti assicuratori per gli infortuni sul lavoro nelle industrie. I contributi predetti sono versati all'Associazione nazionale dagli istituti assicuratori per conto e vece degli industriali assicurati, nei termini e nei modi che saranno stabiliti nello statuto dell'Associazione medesima.
« La tariffa dei contributi per la sezione 2ª è stabilita in ragione del contributo complessivo medio di assicurazione incassato negli ultimi quattro anni precedenti da ciascun istituto assicuratore e per ogni compartimento di assicurazione agricola. I contributi predetti sono riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo d'assicurazione, e versati dagli istituti assicuratori alla Associazione nazionale negli otto giorni successivi a quello dell'incasso.
« Le tariffe dei contributi sono formate annualmente ed approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Associazione ».

Art. 2.

L'ordinamento dato all'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, e dal presente decreto, potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 7. — COOP

Numero di pubblicazione 1616.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1303.

Norme per l'avanzamento nei vari gradi di ufficiale nella Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, con le modificazioni apportate dagli altri 31 dicembre 1923, n. 3170, e 6 maggio 1926, n. 844, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza,
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e relative norme esecutive per la sua prima applicazione;
Visto il regolamento organico della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 126;
Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 1007;
Ritenuta la necessità di stabilire i modi di accertamento della idoneità e le condizioni per l'avanzamento nei vari gradi di ufficiale nella Regia guardia di finanza, in relazione alla legge sopra citata e alle facoltà di cui all'art. 7, comma 3°, del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni anno prima che si addivenga alla compilazione delle note caratteristiche, il Comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere mediante pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo, i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali di ogni grado, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta per l'anno successivo.

Tali limiti sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile bisogno di un paio d'anni.

Art. 2.

Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti nel quadro di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Comando generale dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando di volta in volta per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità debbono essere compresi gli ufficiali.

Art. 3.

Le autorità che debbono pronunciare i giudizi di vario grado in merito all'idoneità all'avanzamento a scelta o ad anzianità sono quelle stabilite dall'art. 82 del regolamento organico del Corpo e risultano dalla seguente tabella:

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Ufficiali inferiori . .	Comandante di circolo o autorità equivalente	Comandante di legione o autorità equivalente	Commissione centrale
Maggiori	Comandante di legione o autorità equivalente	Commissione centrale	—
Tenenti colonnelli .	Id.	Id.	—
Colonnelli	Commissione centrale	—	—

Art. 4.

Il giudizio della Commissione centrale è decisivo.

Nel solo caso in cui il giudizio della Commissione centrale non risulti unanime e sia discorde da quello di primo e di secondo grado la decisione spetta al Ministro per le finanze.

Art. 5.

Ogni autorità giudicante, nel prendere in esame l'ufficiale, deve anzitutto accertare se egli disimpegna bene le funzioni del proprio grado per poter essere giudicato nei riguardi dell'avanzamento.

Se l'accertamento risulta sfavorevole il candidato viene senz'altro dichiarato « non idoneo all'avanzamento ». Se lo accertamento invece risulta favorevole le autorità giudicanti passano ad esaminare se il candidato sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 398, se è tenente colonnello o di grado inferiore, e dei requisiti di cui all'art. 73 della legge stessa se colonnello o di grado superiore.

Nessun punto di merito viene assegnato dalle autorità di vario grado, il cui giudizio deve concretarsi invece nella formula di « idoneo » o « non idoneo », osservato, per quest'ultima, il disposto dell'art. 20 del presente decreto.

Art. 6.

Il Comando generale provvede, nei casi previsti, a convocare la Commissione centrale d'avanzamento, rimettendole i documenti necessari ai giudizi che è chiamata a pronunciare.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati, in seno alla Commissione centrale, avviene, dopo la discussione, con voto segreto.

Art. 7.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono inscritti nei quadri di avanzamento ordinario o suppletivi, ad anzianità od a scelta, a cura del Comando generale, dal quale viene poi fatta loro la comunicazione prescritta a mezzo di apposito mod. *C* in uso per il Regio esercito. Detto modello, firmato per presa conoscenza dall'interessato, è accluso nelle due copie del libretto personale ed elencato nell'indice relativo.

I quadri di avanzamento ordinari sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data di compilazione fino al 31 dicembre.

Art. 8.

Quando la posizione dell'ufficiale che sia venuto a trovarsi nelle condizioni di cui al comma *a*) dell'art. 29 della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, sia definita in modo per lui favorevole, il Comando generale dispone subito pel nuovo esame nei riguardi del suo avanzamento, a norma dell'art. 10 della legge anzidetta e per i provvedimenti previsti nell'articolo stesso.

Art. 9.

L'ufficiale che sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal combinato disposto dell'art. 29 della legge sull'avanzamento e dell'art. 12 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, subisce le eventuali deduzioni di anzianità volute da detta legge sullo stato degli ufficiali, colle modalità e nelle misure prescritte dal relativo regolamento.

Ove egli non incorra in perdita di anzianità, o la perda in tal misura da rimanere ancora compreso nei limiti per l'iscrizione nei quadri di avanzamento in vigore all'atto in cui la sua posizione è stata completamente definita, egli è ripreso in esame dalle autorità incaricate dei giudizi di vario grado. Se dichiarato idoneo, viene nuovamente inscritto nel quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità.

Analogo trattamento viene fatto all'ufficiale che venga a trovarsi nei casi previsti dall'art. 9 della legge sull'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 10.

La comunicazione della esclusione dai quadri, per non idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta (e della relativa motivazione, quando questa sia richiesta per iscritto dall'interessato, per via gerarchica), viene fatta dal Comando generale per via gerarchica, a mezzo dell'apposito stampato mod. *D* in uso per il Regio esercito, in duplice copia.

Detto modello, firmato per presa conoscenza dall'interessato, e completato, se del caso, con la motivazione, è accluso alle due copie del libretto personale ed elencato nell'indice relativo.

Nel contesto del modello *D* riguardante la non idoneità, dovrà essere fatto sempre cenno esplicito se si tratta di prima esclusione definitiva o non, o di seconda esclusione, sempre definitiva, a norma dell'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Art. 11.

La comunicazione sospensiva, che debba aver luogo in taluna delle ipotesi previste dall'art. 29 della legge d'avanzamento per il Regio esercito (e della relativa motivazione, se richiesta) viene fatta dal Comando generale con le modalità di cui all'articolo precedente.

Con le stesse modalità è comunicata all'interessato la sospensione del giudizio nei casi eccezionali previsti dall'art. 27 della legge d'avanzamento per il Regio esercito.

Art. 12.

Nei casi previsti dall'art. 30 della legge di avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, le autorità di cui all'art. 3, in qualunque momento dell'anno, riprendono in esame l'ufficiale nei riguardi dell'avanzamento.

Ove dal giudizio decisivo egli sia dichiarato passibile di essere tolto dal quadro, gli sono fatte, a cura del Comando generale del Corpo, le relative comunicazioni con lo stampato mod. *D* in uso per il Regio esercito con le modalità di cui all'art. 10.

L'ordine per la ripresa in esame, ai fini della cancellazione dal quadro, può partire da una qualunque delle autorità gerarchiche; ma in ogni caso, la procedura dev'essere sempre completa, a cominciare dal giudizio di primo grado.

Art. 13.

L'ufficiale di qualunque grado che si trovi nei limiti per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, può, prima che le competenti autorità lo prendano in esame, rinunciare all'avanzamento anche quando per conseguirlo siano fissati — come obbligatori — appositi esperimenti ai termini dell'articolo 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281. In tal caso deve farne dichiarazione per iscritto, al proprio comandante di legione od all'autorità di grado equivalente, senza che sia necessario che egli precisi i motivi che lo hanno indotto alla rinuncia.

Sugli specchi d'avanzamento l'ufficiale rinunciatario sarà contrassegnato con la dicitura: « ha rinunciato all'avanzamento », ed allo specchio sarà unita la dichiarazione dallo stesso rilasciata.

Art. 14.

I tenenti colonnelli e i capitani che si trovino nei limiti per la iscrizione nei quadri d'avanzamento e che, a norma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, devono superare appositi esperimenti per l'avanzamento, possono, nel solo caso in cui siano giudicati idonei dalle competenti autorità, rinunciare a presentarsi agli esperimenti stessi. Essi debbono rilasciare apposita dichiarazione scritta alle autorità di cui all'articolo precedente, senza che occorra motivazione, specificando chiaramente che intendono rinunziare, non solo all'esperimento ma anche all'avanzamento.

In tal caso i tenenti colonnelli sono considerati come definitivamente esclusi dall'avanzamento com'è previsto dagli articoli 2 e 7 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1097, e i capitani sono considerati, a tutti gli effetti di legge, come aventi riportato un punto di non idoneità negli esperimenti e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e dell'art. 77, secondo comma, del regolamento organico del Corpo.

Art. 15.

Per il tenente colonnello o capitano, già giudicato idoneo ai sensi dell'art. 18, che, per una causa qualunque, non sostenga gli esperimenti od esami, la Commissione centrale d'avanzamento esprimerà in apposito motivato verbale giudizio sospensivo, riesaminandone la situazione dopo che dal Comando generale saranno state debitamente accertate le cause che determinarono l'assenza. Ove queste dalla Commissione centrale vengano riconosciute come dipendenti da forza maggiore, potrà essere consentito al candidato di presentarsi agli esperimenti od esami immediatamente successivi; in caso contrario il candidato sarà considerato ad ogni effetto come rinunciatario.

Art. 16.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7, comma 4° e 6°, del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e dall'art. 77, comma 2°, del regolamento organico del Corpo.

La rinuncia agli esperimenti, ove siano obbligatori per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento sia ad anzianità sia a scelta, è considerata a tutti gli effetti di legge come rinuncia all'avanzamento.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

Art. 17.

Qualora le autorità di cui all'art. 3 ritengano di dover sospendere il proprio giudizio, il nuovo giudizio dev'essere dato entro tre mesi.

Art. 18.

In tutti i casi nei quali la promozione non implichi mutamento di funzioni, l'ufficiale per essere dichiarato idoneo all'avanzamento al grado superiore, non solo deve avere « ben disimpegnato le funzioni del proprio grado » ma deve altresì possedere qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di cultura tali da essere ritenuto meritevole di rivestire il grado superiore.

Nei casi in cui dall'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono obbligatori esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta, l'ufficiale, per esservi ammesso, dev'essere giudicato idoneo dalle autorità di vario grado, esclusa la Commissione centrale.

Lo stesso giudizio d'idoneità dev'essere pronunciato per l'ufficiale che, nei casi previsti dall'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, fa domanda per essere ammesso agli esami o agli esperimenti a scelta facoltativi, purchè non si oppongano le limitazioni di cui all'art. 77, primo comma, del regolamento organico.

Art. 19.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve possedere in grado elevato, tutte le qualità richieste per l'avanzamento ad anzianità ed emergere per qualità professionali e militari e per cultura tanto da dare affidamento di poter percorrere, con distinzione, i gradi superiori.

Art. 20.

Il giudizio di non idoneità dev'essere motivato dall'autorità giudicante con una o più delle formule seguenti:

1° non disimpegna bene le funzioni del proprio grado;

2° deficienza di qualità fisiche;

3° deficienza di carattere;

4° cattiva condotta;

5° deficienza di cultura generale e professionale;

6° non possiede in modo spiccato i requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura necessari per adempiere le funzioni del grado superiore;

7° non ha ottenuto nell'esperimento obbligatorio il punto minimo fissato.

Art. 21.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta al grado di maggiore e gli esami per l'avanzamento a scelta al grado di capitano, consistono nelle prove di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento organico del Corpo, osservato l'art. 73 dello stesso regolamento per quanto riguarda le norme, i programmi e la composizione della Commissione degli esami e degli esperimenti per ciascun grado.

Art. 22.

Gli esperimenti od esami devono aver luogo prima che si riunisca la Commissione centrale d'avanzamento, al cui giudizio decisivo vengono poi rimessi, giusta il disposto dell'articolo 6, gli specchi di proposte compilati dalle autorità da cui l'ufficiale giudicando direttamente dipende e i risultati degli esami od esperimenti.

Art. 23.

La Commissione centrale d'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale segue le norme di cui all'art. 5, e se si tratta di avanzamento a scelta le norme di cui all'art. 19 del presente decreto.

Art. 24.

Il giudizio sull'avanzamento dev'essere completo in tutti i suoi particolari, e cioè tener conto dei risultati dell'esperimento od esame sostenuto dall'ufficiale, delle note caratteristiche da lui riportate, dei suoi precedenti di carriera, del modo come esercita le funzioni di comando o d'istituto assegnategli, dei rapporti informativi sul suo comportamento e sul suo rendimento, nonchè delle eventuali distinzioni e ricompense conseguite in guerra ed in pace. Il giudizio stesso dev'essere concretato in una delle formule « idoneo » o « non idoneo » e, nel caso di non idoneità, dev'essere motivato dalla Commissione centrale, con una o più delle formule di cui all'art. 20.

Art. 25.

I tenenti ed i capitani che nel giudizio decisivo della Commissione centrale siano stati dichiarati « idonei » vengono inscritti nel quadro rispettivo d'avanzamento in ordine di anzianità, e le promozioni si effettuano intercalando gli inscritti nel quadro a scelta con quelli inscritti nel quadro ad anzianità, in base alle aliquote fissate dall'art. 5 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Di conseguenza, nel quadro dei capitani in cui l'avanzamento avviene per due terzi a scelta e per un terzo ad anzianità si promuove il primo inscritto sul quadro per titolo di scelta ogni qualvolta, dopo l'ultima promozione ad anzianità, abbia avuto luogo una promozione a scelta.

Nel quadro dei tenenti, invece, in cui l'avanzamento avviene per tre quarti in ordine di anzianità e per un quarto a scelta, si promuove il primo inscritto nel quadro ad anzianità ogni qualvolta dopo l'ultima promozione a scelta abbiano avuto luogo due promozioni ad anzianità.

Ove nell'anno si esaurisca il quadro di avanzamento a scelta, ai gradi di maggiore e capitano, le promozioni si effettuano secondo le disposizioni contenute nell'art. 3 del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844.

Art. 26.

Il tenente inscritto nel quadro di avanzamento a scelta ed il capitano inscritto nel quadro a scelta e ad anzianità che, per mancanza di posti vacanti, non sia promosso nell'anno a cui il quadro si riferisce, deve essere ripreso in esame dalle competenti autorità giudicanti per poter essere inscritto nel quadro successivo, ma non deve ripetere l'esame o l'esperimento già superato.

Art. 27.

L'avanzamento ad anzianità nei vari gradi da ufficiale, pei quali ai termini dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, non vi sia obbligo di esperimento, si concreta previo semplice accertamento della idoneità da parte delle autorità competenti, le quali si pronunciano con le norme di cui agli articoli 5 e 20 del presente decreto.

A tutti gli effetti di legge la dichiarazione di non idoneità pronunciata dal giudizio decisivo, ha lo stesso valore di quella pronunciata ad esperimento compiuto.

Art. 28.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 15 luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 1. — COOP

Numero di pubblicazione **1617**.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1285**.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Parini, in Milano.

N. 1285. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio G. Parini di Milano viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1618.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1286.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Vittorio Emanuele II, in Iesi.

N. 1286. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Vittorio Emanuele II, in Iesi, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1619.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1287.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Pietro Scrofani, in Modica.

N. 1287. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Pietro Scrofani, di Modica, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1620.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. **1288.**

Fusione in unico Ente dell'Asilo infantile Carlo Wan den Heuvel e della Scuola-asilo pescatori e marinaretti, in Napoli.

N. 1288. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Carlo Wan den Heuvel e la Scuola-asilo pescatori e marinaretti, in Napoli, sono fusi in unico Ente denominato « Asilo Carlo Wan den Heuvel - Scuola-asilo pescatori e marinaretti » ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1926.

Caratteristiche dei buoni del tesoro ordinari nominativi da emettersi nell'esercizio 1926-27.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918, coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari nominativi da emettersi nel l'esercizio finanziario 1926-27, sono stampati su carta bianca, la quale porta nel centro del titolo, in filigrana a filetto chiaro, la leggenda « Buono del Tesoro » ed uno stemma nazionale, racchiusi in una cornice a fregi, pure filigranata a filetto chiaro e nelle due parti laterali, destinate alla matrice ed alla contromatrice, porta, foggiato in filigrane chiare, uno stemma nazionale.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale porta stampato in inchiostro color bleu acciaio il titolo con la relativa matrice e contromatrice.

Il titolo consta di una cornice, a motivi ornamentali e geometrici, che racchiude il testo composto delle leggende « Regno d'Italia - Buono del Tesoro nominativo - Esercizio 1926-27 », delle indicazioni relative al valore (stampato) del buono, delle indicazioni relative alla persona all'ordine della quale dovrà essere pagato il buono, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla serie e numero progressivo del buono, alla data e luogo di rilascio del buono.

I buoni dei tagli da L. 50,000 (serie *F*), da L. 100,000 (serie *G*) e da L. 500,000 (serie *H*) portano inoltre l'indicazione del rispettivo valore capitale in traforo.

Due liste verticali con la leggenda « Direzione generale del Tesoro », racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo, servono a separare il titolo dalla matrice e dalla contromatrice.

I buoni sono muniti del bollo a secco del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 luglio 1926.

Il Ministro: Volpi.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1926.

Modifica del calendario delle Borse valori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;
Visti i decreti Ministeriali 18 dicembre 1925, n. 6721, 16 aprile e 8 luglio 1926, nn. 2163 e 3704;

Decreta:

Le Borse dei valori del Regno resteranno chiuse nei giorni 9 e 10 agosto 1926.

Roma, addì 31 luglio 1926.

Il Ministro: Volpi.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato alla Camera dei deputati il 1° agosto corrente il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1076, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1926, n. 150, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di Milano per la zona a nord ovest dall'attuale abitato della città, tra la ferrovia e la Provinciale vercellese.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilascerauno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	155310	Staiti Giuseppe di Ottavio, dom. a Messina . . . . L.	100 —
3.50 %	621951 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Scarpa Enrico-Guido fu Eugenio . . . . . . » Per la proprietà: Figli nascituri del matrimonio legittimo di Scarpa Enrico Guido fu Eugenio in curatela speciale di Agostino Scarpa fu Giuseppe, dom. a Venezia.	1,298.50
Consolidato 5 %	117656 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Tajana Luigi-Michele di Enrico, dom. a Como. » Per l'usufrutto: Tajana Enrico fu Luigi.	450 —
»	117657 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Tajana Clorinda di Enrico, nubile, dom. a Como . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	450 —
Cons 5 % (vecchio)	1088659 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Corbo Angelina di Angelo, moglie legalmente separata di Malato Giovanni Carlo Giuseppe, dom. a Canicatti (Girgenti) . . . . » Per l'usufrutto: Caramazza Giovanna fu Gaetano, moglie di Corbo Angelo, dom. a Canicatti (Girgenti).	190 —
Consolidato 5 %	280372 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Prole nascitura da Profita Tommaso fu Giuseppe, dom. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Profita Tommaso fu Giuseppe.	4,705 —
»	209293 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Figli nascituri di Profita Tommaso fu Giuseppe, dom. a Palermo . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	1,780 —
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni delle Venezie rilasciato dalla R. Tesoreria di Vicenza il 31-12-1923.	3424	Zambon Luigi fu Francesco . . . . capitale »	300 —
3 %	11541	Chiesa pievania di S. Andrea a Tosi posta in Comunità di Reggello diocesi di Fiesole 1º rappresentata dal suo rettore . . »	21 —
Consolidato 5 %	110544 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Tempesta Giovanni fu Alfonso, dom. in Avellino . . . . » Per la proprietà: Tempesta Ida di Giovanni, moglie di Trucillo Nicola di Giovanni, dom. a Salerno.	300 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	89923	Balliano Giulia fu Luigi, moglie di Acuto Pietro, dom. a Torino, vincolata . . . . L.	300 —
»	89925	Balliano Giulia fu Luigi, moglie ecc. come la precedente, vincolata . . . . »	550 —
»	323592	Mariani Teodoro di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli . . . . »	600 —
»	333899	Isoldo Lazzaro-Gaetano fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Rosabianca Andreina, vedova di Isoldo Vincenzo, dom. a Montecorvino Rovella (Salerno) . . . . . . »	155 —
»	333900	Isoldo Francesco fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Rosabianca Andreina, vedova di Isoldo Vincenzo, dom. a Montecorvino Rovella (Salerno) . . . . »	155 —
3.50 %	126842 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Bufano Maria, ved. di Gianni Giuseppe fu Vito. » Per la proprietà: Presidente della Deputazione provinciale di Potenza.	70 —
»	750881	Ripamonti Aldo fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Bartesaghi Giovanna di Battista, ved. di Ripamonti Angelo, dom. a Milano . . . . »	56 —
5 % Polizza combattenti	14957	Tancredi Antonino di Nicola, dom. a San Lorenzo Maggiore Benevento) . . . . »	20 —
5 %	189057	Bloisi Francesco di Giovanni, dom. a Carbone (Potenza), vincolata . . . . »	20 —
3.50 %	43628	Vetere Angelo di Domenico, dom. a Napoli, vincolata . . . . »	59.50
»	551617	De Vita Vincenzina di Giuseppe, moglie di Camera Giovanni, dom. a Sala Consilina (Salerno) . . . . »	171.50
5 %	12856	Degiovanni Francesco fu Francesco, dom. a Limbadi (Catanzaro) . . . . »	20 —
»	141492	Schiaparelli Cesare fu Luigi, dom. a Torino . . . . »	3,000 —
3.50 %	643077	Chianese Nicola fu Luciano, dom. a Villaricca (Caserta), vincolata . . . . »	150.50
P. N. 5 %	19229	Rizzo Lucia fu Giuseppe, in De Luca Antonio, dom. al Panama. »	250 —
»	30351	De Luca Antonio di Angelo, dom. al Panama (America) . . . »	500 —
3 %	50411	Brandini Francesco fu Paolo, dom. a Milano, vincolata . . . »	1,260 —
5 %	74389	Del Gaudio Generoso di Sabato, dom. in Avellino . . . . . . »	200 —
3.50 %	733006	Dan Ida fu Ferdinando, moglie di Donadel Primo, dom. a Mestre (Venezia), vincolata . . . . »	45.50

Roma, 31 luglio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 19, dal 10 al 16 maggio 1926.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Belluno	Belluno	Mel	B	—	1
Id.	Feltre	Feltre	B	—	1
Catania	Acireale	Mascali	B	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Soverato	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Rivarolo del Re	B	—	1
Ferrara	Comacchio	Mesola	B	—	1
Foggia	Bovino	Faeto	E	1	—
Girgenti	Girgenti	Palma di Mont.	B	—	1
Lucca	Lucca	Pescia	B	—	1
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	—	1
Mantova	Mantova	Commessaggio	B	1	—
Novara	Novara	S. Pietro Mos.	B	—	1
Pavia	Mortara	Mortara	B	—	1
Pola	Pola	Dignano d'Istr	B	—	1
Id.	Id.	Sanvincenti	B	—	1
Reggio nell'Em	Reggio nell'Em	Gattatico	B	—	1
Sassari	Tempio Paus.	Terranova	B	2	—
Torino	Aosta	Aosta	B	—	1
Treviso	Treviso	Cison di Valm.	B	—	1
				5	15
	Carbonchio sintomatico.				
Belluno	Belluno	Belluno	B	1	—
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	1	1
Id.	Asti	Calosso	B	—	1
Id.	Id	Castell'Alfero	B	1	—
Id.	Casale Monf.	Camino	B	—	1
Id.	Id	Casale Monf.	B	1	1
Id.	Tortona	Tortona	B	1	—
Ancona	Ancona	Agugliano	B	1	1
Id.	Id.	Ancona	B	1	—
Id.	Id.	Arcevia	B	3	—
Id.	Id.	Camerata Pic	B	3	1
Id.	Id.	Castel Colonna	B	—	2
Id.	Id.	Corinaldo	B	—	1
Id.	Id.	Cupromontana	B	1	—
Id.	Id.	Iesi	B	2	2
Id.	Id.	Monterado	B	1	1
Id.	Id.	Polverigi	B	1	1
Id.	Id.	Ripe	B	—	1
Id.	Id.	Senigallia	B	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Aquila degli Ab	Aquila	Ocre	BO	2	—
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	B	2	2
Id.	Avezzano	Tagliacozzo	B	2	—
Id.	Cittaducale	Lugnano	B	3	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	3	—
Id.	Id.	Castelfranco	B	—	2
Id.	Id.	Castel S. Nicc.	B	4	—
Id.	Id.	Cavriglia	B	2	1
Id.	Id.	Cortona	B	5	3
Id.	Id.	Montevarchi	B	—	2
Id.	Id.	Pian di Scò	B	—	4
Id.	Id.	Poppi	B	1	—
Id.	Id.	Pratovecchio	B	—	3
Id.	Id.	Stia	B	—	1
Id.	Id.	Terranova Br	B	—	5
Ascoli Piceno	Ascoli	Rocca di Fluv	B	1	2
Avellino	Avellino	S. Martino V.C	B	—	1
Id.	S. Angelo dei L.	Montemarano	B	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	2
Belluno	Belluno	Belluno	B	9	7
Id.	Id.	Sedico	B	—	6
Id.	Feltre	Alano	B	1	—
Id.	Id.	Arsiè	B	—	4
Id.	Id.	Fonzaso	B	2	2
Id.	Id.	Lamon	B	2	2
Id.	Id.	Lentiai	B	2	—
Id.	Id.	Quero	B	6	1
Id.	Id.	Vas	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Albino	B	—	3
Id.	Id.	Almenno S. B	B	—	3
Id.	Id.	Azzano S. Paol.	B	—	2
Id.	Id.	Bagnatica	B	1	1
Id.	Id.	Brauzi	B	—	1
Id.	Id.	Brembilla	B	4	—
Id.	Id.	Gorle	B	1	—
Id.	Id.	Grignano	B	—	1
Id.	Id.	Locate	B	—	2
Id.	Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Id.	Ponteranica	B	—	1
Id.	Id.	Pontida	B	1	1
Id.	Id.	Redona	B	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni B.	B	—	6
Id.	Id.	Serina	B	—	1
Id.	Id.	Sforzatica	B	1	—
Id.	Id.	Solza	B	—	1
Id.	Id.	Spino al Brem	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Id.	Tagliuno	B	—	1
Id.	Id.	Valtesse	B	1	—
Id.	Id.	Villongo S. Al	B	3	—
Id.	Id.	Zogno	B	1	3
Id.	Clusone	Casnico	B	15	1
Id.	Id.	Gandellino	B	4	—
Id.	Id.	Oltressenda Al	B	1	—
Id.	Id.	Orezzo	B	1	—
Id.	Id.	Peia	B	1	—
Id.	Treviglio	Calcinate	B	—	2
Id.	Id.	Calcio	B	5	3
Id.	Id.	Caravaggio	B	3	3
Id.	Id.	Cavernago	B	—	2
Id.	Id.	Cividate	B	—	1
Id.	Id.	Martinengo	B	1	—
Id.	Id.	Mornico	B	3	—
Bologna	Bologna	Budrio	B	—	1
Id.	Id.	Calderara di R	B	—	1
Id.	Id.	Crevalcore	B	—	1
Brescia	Breno	Dario	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	Bedizzole	B	1	—
Id.	Id.	Desenzano	B	1	—
Id.	Id.	Ghedi	B	—	2
Id.	Id.	Lonato	B	10	2
Id.	Id.	Provezzo	B	—	1
Id.	Id.	Trenzano	B	6	—
Id.	Chiari	Caprioio	B	2	—
Id.	Id.	Cazzago S. M.	B	—	1
Id.	Id.	Ludriano	B	3	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	4	—
Id.	Id.	Padernello	B	1	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	—	2
Id.	Id.	Rovato	B	—	2
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	5	—
Id.	Salò	Goglione di S.	B	2	1
Id.	Verolanuova	Gambara	B	4	—
Id.	Id.	Pavone Mella	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	B	11	—
Id.	Id.	Delia	B	2	1
Id.	Id.	Mussomeli	Cp	—	4
Id.	Id.	S. Cataldo	B	8	—
Id.	Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	Serradifalco	B	8	—
Id.	Id.	Id	O	7	—
Id.	Id.	Sommatino	B	6	—
Id.	Piazza Armer.	Aidone	B	1	—
Id.	Id.	Calascibetta	B	7	—
Id.	Id.	Castrogiovan.	B	10	—
Id.	Id.	Id.	Cp	17	—
Id.	Id.	Piazza Armer.	O	1	—
Id.	Id.	Valguarnera	O	6	—
Campobasso	Campobasso	Gambatesa	B	1	—
Caserta	Caserta	S. Maria a Vico	B	—	1
Catania	Acireale	Randazzo	Cp O	6	—
Id.	Caltagirone	Licodia Eubea	B	4	—
Id.	Id.	Mineo	B	1	—
Id.	Id.	Ramacca	B	—	1
Id.	Id.	Vizzini	B	1	—
Id.	Catania	Adernò	B	1	1
Id.	Id.	Bronte	B	1	—
Id.	Nicosia	Nicosia	B	3	—
Id.	Id.	Nissoria	B	4	—
Id.	Id.	Regalbuto	B	—	3
Id.	Id.	Sperlinga	B	2	—
Catanzaro	Monteleone	Mileto	B	2	—
Como	Como	Albate	B	—	1
Id.	Id.	Uggiate	B	1	—
Id.	Lecco	Airano	B	3	—
Id.	Id.	Ballabio Sup.	B	2	—
Id.	Id.	Barzanò	B	—	1
Id.	Id.	Caglio	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	1	—
Id.	Id.	Monticello	B	1	—
Id.	Id.	Olgiate Molgor.	B	1	—
Id.	Id.	Rongio	B	—	3
Id.	Varese	Abbiate Guazz.	B	1	—
Id.	Id.	Angera	B	2	—
Id.	Id.	Arcisate	B	1	—
Id.	Id.	Cantello	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione Ol.	B	1	—
Id.	Id.	Cocquio	B	1	—
Id	Id.	Duno	B	—	1
Id.	Id.	Gornate Infer.	B	1	—
Id.	Id.	Ispra	B	1	—
Id.	Id.	Morosolo	B	1	1
Id.	Id.	Vergobbio	B	6	2
Cosenza	Cosenza	Bisignano	B	6	5
Id.	Id.	Lattarico	B	6	4
Id.	Id.	Luzzi	B	10	1
Id.	Id.	Montalto Uff.	B	8	2
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Gussola	B	1	—
Id.	Id.	S Giovanni C.	B	1	—
Id.	Crema	Tredera	B	1	—
Id.	Id.	Montodine	B	1	—
Id.	Id.	Moscazzano	B	1	—
Id.	Cremona	Acquanegra Cr	B	2	—
Id.	Id.	Castelvisconti	B	1	—
Id.	Id.	Cella Dati	B	—	1
Id.	Id.	Cingia de' Botti	B	1	—
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	—	3
Id.	Id.	Derovere	B	1	—
Id.	Id.	Motta Baluffi	B	—	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	—	1
Id.	Id.	Piadena	B	—	1
Id.	Id.	S. Daniele R.P	B	1	—
Id.	Id.	Sesto Cremon	B	2	—
Cuneo	Alba	Castagnito	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	4	5
Id.	Id.	S Agostino	B	3	-
Id.	Comacchio	Massafiscaglia	B	—	1
Id.	Ferrara	Argenta	B	3	2
Id.	Id.	Bondeno	B	7	1
Id.	Id.	Ferrara	B	12	4
Id.	Id.	Formignana	B	—	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Firenze	Bagno a Rip.	B	—	2
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	—	1
Id.	Id.	Dicomano	B	—	3
Id.	Id.	Empoli	B	2	-
Id.	Id.	Figline Vald.	B	8	3
Id.	Id.	Firenze	B		1
Id.	Id.	Incisa V. Arno	B	4	—
Id.	Id.	Montelupo	B	1	—
Id.	Id.	Pelago	B	3	1
Id.	Id.	Pontassieve	B	1	7
Id.	Id.	Prato	B	1	-
Id.	Id.	S. Casciano	B	2	—
Id.	Pistoia	Montale	B	1	1
Id.	Id.	Pistoia	B	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	B O	7	—
Id.	Id.	Foggia	B O	2	—
Id.	Id.	Manfredonia	O	8	—
Id.	Id.	Ortanova	B Cp O	13	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	2	3
Id.	Id.	Cesenatico	B	2	1
Id.	Id.	Roncofreddo	B	3	1
Id.	Id.	Savignano	B	2	—
Id.	Forlì	Forlì	B	1	6
Id.	Id.	Predappio	B	1	—
Id.	Rimini	Rimini	B	1	—
Id.	Id.	Saludecio	B	—	1
Id.	Id.	Sant'Arcangelo	B	2	—
Id.	Rocca S. Casc.	Galeata	B	3	—
Friuli	Udine	Ioannis	B	1	—
Id.	Id.	Lestizza	B	1	—
Id.	Id.	Perteole	B	2	—
Id.	Id.	Scodavacca	B	1	—
Genova	Chiavari	Chiavari	B	1	—
Id.	Genova	Bavari	B	—	4
Id.	Id.	Prà	B	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Genova	Genova	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	Serra Riccò	B	—	1
Id.	Id.	Valbrevenna	B	1	1
Girgenti	Bivona	Cammarata	B	1	—
Id.	Id.	Casteltermini	B	2	3
Id.	Id.	Cianciana	Cp	11	—
Id.	Girgenti	Aragona	Cp	2	1
Id.	Id.	Camastra	B	2	—
Id.	Id.	Id.	Cp	5	2
Id.	Id.	Campobello	B	2	—
Id.	Id.	Grotte	Cp	2	3
Id.	Id.	Naro	B	11	—
Id.	Id.	Id.	O	23	—
Id.	Sciacca	Sambuca Sicil.	O	13	3
Id.	Id.	Sciacca	Cp.	3	21
Grosseto	Grosseto	Follonica	B	1	4
Id.	Id.	Gavorrano	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	5	—
Lecce	Brindisi	Brindisi	B	1	—
Id.	Gallipoli	Alliste	B	—	2
Id.	Id.	Supersano	B	—	1
Id.	Id.	Taurisano	B	—	2
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	1	1
Id.	Id.	Livorno	B	3	1
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Rosignano M.	B	1	—
Id.	Piombino	Campiglia M.	B	29	3
Id.	Id.	Castagneto C.	B	1	—
Id.	Id.	Cecina	B	—	1
Id.	Id.	Piombino	B	15	4
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Suvereto	B	11	3
Lucca	Castelnuovo G.	Careggine	O	3	—
Id.	Lucca	Buggiano	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	2	—
Id.	Id.	Lucca	B	1	1
Id.	Id.	Monsummano	B	—	1
Id.	Id.	Pescia	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	2	—
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	2	—
Macerata	Macerata	Colmurano	B	—	1
Id.	Id.	Loro Piceno	B	2	—
Id.	Id.	Macerata	B	6	1
Id.	Id.	Montefano	B	1	1
Id.	Id.	Treia	B	1	—
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	—	1
Id.	Id.	Bigarello	B	—	1
Id.	Id.	Borgoforte	B	2	—
Id.	Id.	Casalmoro	B	2	—
Id.	Id.	Casalromano	B	—	4
Id.	Id.	Castel d'Ario	B	1	1
Id.	Id.	Castellucchio	B	2	5
Id.	Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Id.	Goito	B	2	—
Id.	Id.	Magnacavallo	B	1	—
Id.	Id.	Marcaria	B	2	—
Id.	Id.	Moglia	B	1	1
Id.	Id.	Pegognaga	B	—	2
Id.	Id.	Piubega	B	—	2
Id.	Id.	Porto Mantov	B	—	1
Id.	Id.	Quistello	B	—	1
Id.	Id.	Redondesco	B	1	—
Id.	Id.	Roncoferraro	B	—	1
Id.	Id.	Sabbioneta	B	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Mantova	Mantova	Schivenoglia	B	1	—
Id.	Id.	Sermide	B	—	1
Id.	Id.	Sozzara	B	—	1
Id.	Id.	Viadana	B	4	1
Id.	Id.	Villa Poma	B	—	1
Id.	Id.	Virgilio	B	1	—
Massa e Carrara	Massa	Aulla	B	4	—
Id.	Id.	Massa	B	—	1
Messina	Mistretta	Capizzi	B	3	2
Milano	Abbiategrasso	Bubbiano	B	—	1
Id.	Id.	Calvignano	B	—	1
Id.	Id.	Magnago	B	—	1
Id.	Id.	Motta Visconti	B	2	2
Id.	Gallarate	Cairate	B	—	1
Id.	Id.	Castellanza	B	—	1
Id.	Id.	Solbiate Arno	B	—	1
Id.	Lodi	Cazzimani	B	1	1
Id.	Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Id.	Crespiatica	B	—	2
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	1
Id.	Milano	Linate al Lam.	B	1	2
Id.	Id.	Liscate	B	—	2
Id.	Id.	Pero	B	—	1
Id.	Id.	Pozzo d'Adda	B	—	1
Modena	Mirandola	Camposanto	B	1	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	—	2
Id.	Id.	Finale nell'Em.	B	1	2
Id.	Id.	Mirandola	B	11	—
Id.	Id.	San Felice	B	—	2
Id.	Id.	San Possidonio	B	1	—
Id.	Modena	Carpi	B	6	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	2	1
Id.	Id.	Novi di Modena	B	2	—
Id.	Id.	Ravarino	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	1	—
Id.	Id.	Soliera	B	1	1
Id.	Pavullo	Lamamocogno	B	2	3
Id.	Id.	Monfestino	B	2	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	2
Id.	Id.	Pievepelago	B	—	1
Novara	Biella	Borriano	B	—	1
Id.	Domodossola	Villadossola	B	1	—
Id.	Novara	Borgomanero	B	2	—
Id.	Id.	Cameri	B	1	1
Id.	Id.	Romentino	B	1	—
Id.	Id.	Sillavengo	B	1	2
Id.	Pallanza	Intra	B	—	1
Id.	Vercelli	Ghislarengo	B	—	2
Id.	Id.	Vercelli	B	—	2
Padova	Padova	Agna	B	1	—
Id.	Id.	Campodarsego	B	—	2
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Codevigo	B	1	—
Id.	Id.	Maserà	B	2	7
Id.	Id.	Monselice	B	—	1
Id.	Id.	Piombino Dese	B	1	9
Id.	Id.	Polverara	B	1	—
Id.	Id.	Saccolongo	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio Pert	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro Mont	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo P.S	B	1	—
Id.	Id.	S. Urbano	B	1	1
Id.	Id.	Solesino	B	2	2
Id.	Id.	Vigonza	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Padova	Padova	Villa del Conte	B	—	1
Id.	Id.	Villafranca	B	—	1
Id.	Id.	Vo	B	—	2
Palermo	Cefalù	Cefalù	B	1	—
Id.	Id.	Collesano	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Gratteri	B	5	—
Id.	Id.	Id.	O	5	—
Id.	Id.	Isnello	B	6	—
Id.	Id.	Pollina	B	5	—
Id.	Palermo	Bisacquino	B	10	—
Id.	Id.	Id.	O	10	—
Id.	Id.	Corleone	B	15	—
Id.	Id.	Id.	O	13	—
Id.	Id.	Contessa Ent.	B	14	—
Id.	Id.	Id.	O	8	—
Id.	Id.	Prizzi	B	16	—
Id.	Id.	Carini	B	6	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Palermo	B	123	—
Id.	Id.	Id.	Cp	100	—
Id.	Termini	Alia	B	7	—
Id.	Id.	Termini	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	7	—
Id.	Id.	Busseto	B	13	—
Id.	Id.	Fontanellato	B	33	—
Id.	Id.	Fontevivo	B	—	2
Id.	Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Id.	Noceto	B	14	—
Id.	Id.	Pellegrino P.	B	3	—
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	34	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	2	1
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	5	—
Id.	Id.	San Secondo	B	1	—
Id.	Id.	Trecasali	B	1	—
Id.	Id.	Zibello	B	20	—
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	2	9
Id.	Id.	Borgotaro	B	2	—
Id.	Id.	Compiano	B	3	—
Id.	Parma	Collecchio	B	11	3
Id.	Id.	Colorno	B	5	1
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	—	1
Id.	Id.	Felino	B	2	—
Id.	Id.	Golese	B	2	—
Id.	Id.	Langhirano	B	2	—
Id.	Id.	Lesignano	B	1	—
Id.	Id.	Mezzani	B	4	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	3	—
Id.	Id.	Parma	B	2	1
Id.	Id.	San Pancrazio	B	12	1
Id.	Id.	Sorbolo	B	1	2
Id.	Id.	Torrile	B	3	—
Id.	Id.	Traversetolo	B	1	—
Id.	Id.	Vigatto	B	2	1
Pavia	Mortara	Albonese	B	1	—
Id.	Id.	Castellaro	B	1	—
Id.	Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Id.	Garlasco	B	2	—
Id.	Id.	Pieve del Cairo	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Id.	Villa Biscossi	B	—	3
Id.	Id.	Zerbolò	B	—	1
Id.	Pavia	Bornasco	B	—	1
Id.	Id.	S. Nazzaro	B	—	1
Id.	Id.	S. Cristina	B	1	1
Id.	Id.	Torre d. Mang.	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Pavia	Pavia	Travacò Sicc.	B	—	1
Id.	Id.	Villanterio	B	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	—
Id.	Orvieto	San Venanzo	B	1	—
Id.	Perugia	Marsciano	B	6	—
Id.	Id.	Perugia	B	2	—
Id.	Id.	Todi	B	2	—
Id.	Id.	Umbertide	B	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	Fano	B	—	1
Id.	Id.	Pesaro	B	—	1
Id.	Urbino	Urbino	B	—	2
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	—	1
Id.	Id.	Caorso	B	2	—
Id.	Id.	Gragnano	B	2	—
Id.	Id.	Monticelli	B	1	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	—	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	2	—
Id.	Id.	Calcinaia	B	—	2
Id.	Id.	Cascina	B	1	—
Id.	Id.	Pisa	B	1	3
Id.	Id.	Vecchiano	B	3	5
Id.	Id.	Vicopisano	B	2	—
Id.	San Miniato	Castelfr. Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Montopoli V.A.	B	—	1
Id.	Id.	San Miniato	B	4	—
Id.	Id.	S. Croce Arno	B	2	3
Id.	Id.	S. Maria Monte	B	—	1
Id.	Volterra	Montecatini	B	—	1
Potenza	Melfi	Melfi	B	2	1
Id.	Id.	Id.	O	—	4
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	1	—
Id.	Id.	Faenza	B	3	—
Id.	Lugo	Lugo	B	1	—
Id.	Id.	S. Agata sul S.	B	1	—
Id.	Ravenna	Ravenna	B	7	—
Id.	Id.	Russi	B	1	—
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Platì	B	3	2
Id.	Palmi	Iatrinoli	B	2	1
Id.	Id.	Radicena	O	2	—
Id.	Id.	Rosarno	B	3	—
Reggio nell'E.	Reggio Emilia	Quattro Cast.	B	—	1
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	—	1
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Frosinone	Frosinone	B	1	—
Id.	Id.	Torrice	B	1	—
Id.	Rieti	Magliano Sab.	B	1	—
Id.	Id.	Orvinio	B	1	—
Id.	Id.	Pozzaglia	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Castel Gandolfo	B	2	—
Id.	Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Id.	Ciciliano	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Genzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Grottaferrata	B	1	—
Id.	Id.	Marino	B	1	—
Id.	Id.	Montecelio	B	1	—
Id.	Id.	Monte Porzio	B	1	—
Id.	Id.	Montelibretti	B	1	—
Id.	Id.	Palombara S.	B	1	—
Id.	Id.	Poli	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	16	2
Id.	Id.	S. Gregorio S.	B	1	—
Id.	Id.	S. Polo d. Cav	B	1	—
Id.	Id.	S. Angelo Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Tivoli	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Roma	Roma	Vicovaro	B	1	—
Id.	Id.	Zagarolo	B	1	—
Id.	Velletri	Artena	B	1	—
Id	Id.	Labico	B	—	1
Id.	Viterbo	Grotte di Castr	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	1
Id.	Id.	Ariano n. Pol.	B	1	2
Id.	Id.	Bottrighe	B	2	—
Id.	Id.	Papozze	B	1	—
Id.	Id.	Porto Tolle	O	1	—
Id.	Rovigo	Badia Polesine	B	—	1
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Boara Polesine	B	3	—
Id.	Id.	Canaro	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo Bar.	B	2	1
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	2	—
Id.	Id.	Cerignano	B	—	2
Id.	Id.	Frassinelle	B	1	—
Id.	Id.	Gavello	B	—	3
Id.	Id.	Lendinara	B	1	—
Id.	Id.	Melara	B	7	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	2	3
Id.	Id.	San Martino	B	2	2
Id.	Id.	Stienta	B	1	—
Salerno	Sala Consilina	Padula	B	1	2
Id.	Id.	Sala Consilina	B	1	—
Id.	Id.	Sassano	B	2	—
Id.	Id.	Teggiano	B	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Campora	B	2	3
Id.	Id.	Id.	O	—	2
Siena	Montepulciano	Chiusi	B	8	2
Id	Id.	San Casciano	B	2	—
Id.	Id.	Sinalunga	B	2	—
Id.	Siena	Asciano	B	4	1
Id.	Id.	Monteroni	B	4	1
Id	Id.	Poggibonsi	B	2	1
Id	Id.	S. Gimignano	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	1	—
Id.	Id.	Sovicille	B	5	—
Siracusa	Modica	Modica	B	2	3
Id.	Id.	Id.	O	—	3
Id	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Pozzallo	B	1	—
Id.	Noto	Rosolini	B	2	—
Id.	Id.	Id.	Cp.	4	—
Id.	Ragusa	Giarratana	B	1	—
Id	Id.	Ragusa	B	1	—
Id.	Siracusa	Augusta	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	Lentini	B	2	—
Id.	Id.	Siracusa	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Bianzone	B	1	—
Id.	Id.	Grosio	B	1	—
Id.	Id.	Morbegno	B	—	1
Id.	Id.	Sondrio	B	1	1
Id.	Id.	Teglio	B	—	1
Spezia	Spezia	S. Stefano	B	1	—
Id.	Id.	Sarzana	B	1	—
Id.	Id.	Spezia	B	1	—
Teramo	Penne	Civitaquana	B	3	2
Id	Id.	Cugnoli	B	—	3
Id	Teramo	Colonnella	B	2	—
Torino	Ivrea	Borgiallo	B	1	—
Id.	Id.	Burolo	B	1	—
Id.	Id.	Caravino	B	1	—
Torino	Torino	Baldissero Tor.	B	1	2
Id.	Id.	Ceres	B	2	—
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Cinzano	B	1	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Lauriano	B	—	1
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	1	—
Id.	Id.	Rivalba	B	1	—
Id.	Id.	Rivoli	B	2	—
Id.	Id.	San Raffaele	B	1	—
Id.	Id.	San Sebastiano	B	3	—
Id.	Id.	Val della Torre	B	5	—
Id.	Id.	Verrua Savoia	B	2	1
Trapani	Alcamo	Calatafimi	O	5	—
Id.	Id.	Gibellina	O	2	6
Id.	Id.	Poggioreale	O	—	1
Id.	Trapani	Favignana	O	2	5
Id.	Id.	Trapani	B	1	—
Trento	Bolzano	Castelrotto	B	2	—
Id.	Borgo	Levico	B	2	—
Id.	Id.	Vattaro	B	2	—
Id.	Bressanone	Fleres	B	1	—
Id.	Cles	Mechel	B	20	—
Id.	Merano	Caines	B	1	—
Id.	Id.	Cermes	B	1	—
Id.	Id.	Tirolo	B	2	—
Id.	Riva	Riva	B	—	6
Id.	Rovereto	Nomi	B	—	1
Id.	Trento	Fais	B	3	—
Id.	Id.	Zambana	B	1	—
Treviso	Treviso	Altivole	B	1	1
Id.	Id.	Asolo	B	—	2
Id.	Id.	Cappella Magg.	B	2	—
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	3	—
Id.	Id.	Conegliano	B	1	—
Id.	Id.	Crespano	B	2	—
Id.	Id.	Crocetta Trev.	B	—	2
Id.	Id.	Farra di Soligo	B	—	1
Id.	Id.	Fontanelle	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	1	1
Id.	Id.	Maser	B	—	1
Id.	Id.	Mogliano Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Monastier	B	1	1
Id.	Id.	Montebelluna	B	1	—
Id.	Id.	Morgano	B	—	3
Id.	Id.	Paese	B	1	4
Id.	Id.	Pederobba	B	—	1
Id.	Id.	Ponzano Ven.	B	—	1
Id.	Id.	Quinto di Tr.	B	3	1
Id.	Id.	Resana	B	1	1
Id.	Id.	Riese	B	4	7
Id.	Id.	Salgareda	B	—	1
Id.	Id.	S. Pietro Barb.	B	1	—
Id.	Id.	S. Zenone	B	3	1
Id.	Id.	Spresiano	B	1	1
Id.	Id.	Treviso	B	1	3
Id.	Id.	Vedelago	B	—	11
Id.	Id.	Zero Branco	B	—	1
Venezia	Chioggia	Cona	B	1	—
Id.	Venezia	Campagna L.	B	1	6
Id.	Id.	Campolongo	B	2	1
Id.	Id.	Camponogara	B	—	2
Id.	Id.	Favaro Veneto	B	2	—
Id.	Id.	Fossalta	B	1	—
Id.	Id.	Mestre	B	—	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Venezia	Venezia	Mira	B	—	1
Id.	Id.	Noale	B	1	—
Id.	Id.	S. Donà di P.	B	2	—
Id.	Id.	S. Michele al T.	B	—	1
Verona	Verona	Affi	B	—	1
Id.	Id.	Albareto d'Ad.	B	2	—
Id.	Id.	Arcole	B	2	2
Id.	Id.	Bovolone	B	1	—
Id.	Id.	Bussolengo	B	—	1
Id.	Id.	Caldiero	B	1	—
Id.	Id.	Cavajon Ver.	B	—	1
Id.	Id.	Cologna Ven.	B	1	—
Id.	Id.	Colognola ai C.	B	1	1
Id.	Id.	Concamarise	B	2	—
Id.	Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Id.	Grezzana	B	1	—
Id.	Id.	Negrar	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Id.	Pastrengo	B	1	—
Id.	Id.	Pressana	B	1	—
Id.	Id.	Ronco all'Ad.	B	1	—
Id.	Id.	Roverè Veron.	B	5	—
Id.	Id.	Sambonifacio	B	1	—
Id.	Id.	Sanguinetto	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo Ad.	B	—	5
Id.	Id.	S. Pietro di M.	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro in C.	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria in St.	B	1	3
Id.	Id.	Sona	B	1	—
Id.	Id.	Sorgà	B	4	—
Id.	Id.	Veloveronese	B	3	4
Id.	Id.	Vestenanova	B	—	1
Id.	Id.	Villa Bartolom.	B	—	1
Id.	Id.	Zevio	B	2	—
Id.	Id.	Zimella	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Altavilla	B	3	2
Id.	Id.	Bolzano Vicen.	B	2	—
Id.	Id.	Brendola	B	2	—
Id.	Id.	Caldogno	B	2	—
Id.	Id.	Camisano	B	3	2
Id.	Id.	Castegnero	B	1	—
Id.	Id.	Creazzo	B	2	—
Id.	Id.	Longare	B	1	—
Id.	Id.	Mason	B	—	1
Id.	Id.	Montecchio M.	B	1	2
Id.	Id.	Montegalda	B	1	—
Id.	Id.	Montegaldella	B	1	—
Id.	Id.	Mussolente	B	1	—
Id.	Id.	Nauto	B	—	2
Id.	Id.	Noventa Vicent	B	1	1
Id.	Id.	Pianezze	B	—	1
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	1	—
Id.	Id.	Recoaro	B	2	—
Id.	Id.	Rossano Ven.	B	—	1
Id.	Id.	Sandrigo	B	—	1
Id.	Id.	Sarcedo	B	—	1
Id.	Id.	Solagna	B	—	1
Id.	Id.	Thiene	B	—	1
Id.	Id.	Vicenza	B	2	4
Id.	Id.	Villaverla	B	—	1
				1621	615

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Aquila	Ocre	S	—	3
Id.	Id.	Preturo	S	—	1
Id.	Avezzano	Pereto	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Castiglion Fior.	S	—	1
Id.	Id.	Cortona	S	8	13
Id.	Id.	Fojano della C.	S	2	2
Id.	Id.	Lucignano	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Acquasanta	S	2	—
Id.	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Monterubbiano	S	2	—
Avellino	Ariano di Pug.	S. Sossio Bar.	S	3	—
Id.	Id.	Villanova	S	—	1
Id.	Avellino	Grottolella	S	1	—
Id.	Id.	Torrioni	S	—	1
Id.	S. Ang. Lomb.	Aquilonia	S	—	2
Id.	Id.	Monteverde	S	—	1
Bari delle Pug.	Altamura	Gravina	S	—	1
Belluno	Belluno	Trichiana	S	2	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Barrafranca	S	7	—
Id.	Id.	Valguarnera	S	5	—
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	—	1
Id.	Isernia	Agnone	S	—	1
Id.	Id.	Castellone al V.	S	1	2
Id.	Id.	Cerro al Volt.	S	—	7
Id.	Id.	Scapoli	S	1	—
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	S	—	2
Como	Varese	Marzio	S	3	—
Cosenza	Cosenza	Rovito	S	6	—
Id.	Id.	Torano Castello	S	8	—
Id.	Rossano	S. Giorgio Alb.	S	2	—
Id.	Id.	Vaccarizzo Alb.	S	4	—
Cremona	Casalmaggiore	Piadena	S	—	1
Id.	Cremona	S. Martino B.	S	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	3	—
Id.	Id.	Prato	S	—	1
Id.	Id.	Scarperia	S	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	S	1	—
Id.	Id.	Castelluccio V.	S	—	3
Id.	Id.	Celle S. Vito	S	—	1
Id.	Id.	Faeto	S	—	1
Id.	Foggia	Biccari	S	3	8
Id.	S. Severo	Pietramontec.	S	1	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	S	1	1
Id.	Id.	S. Marco la C.	S	1	—
Id.	Id.	S. Paolo di C.	S	2	—
Id.	Id.	Serracapriola	S	1	—
Forlì	Cesena	Cesena	S	—	1
Id.	Forlì	Forlì	S	—	1
Friuli	Gorizia	Piedimonte Cal.	S	—	2
Livorno	Livorno	Collesalvetti	S	1	—
Modena	Modena	Bomporto	S	—	1
Id.	Id.	Formigine	S	2	—
Id.	Id.	Modena	S	—	3
Id.	Id.	Novi di Mod.	S	2	—
Id.	Pavullo	Lama Mocogno	S	—	1
Palermo	Cefalù	Collesano	S	3	—
Id.	Corleone	Giuliana	S	6	—
Id.	Palermo	Ciminna	S	5	—
Id.	Id.	Mezzoiuso	S	1	—
Id.	Id.	Palermo	S	2	1
Id.	Termini	Caltavuturo	S	1	—
Pavia	Voghera	Montebello	S	—	1
Perugia	Perugia	Castiglion d. L.	S	—	1
Id.	Spoleto	Cascia	S	2	—
Id.	Id.	Sellano	S	3	1
Potenza	Matera	Grassano	S	2	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Potenza	Matera	Montalbano J.	S	—	1
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	3	—
Id.	Melfi	Bella	S	2	—
Id.	Potenza	Baragiano	S	1	—
Id.	Id.	S. Chirico N.	S	2	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	3	—
Reggio nell'E.	Guastalla	Fabbrico	S	1	—
Roma	Rieti	Contigliano	S	2	—
Id.	Id.	Magliano Sab.	S	—	1
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Roma	S	3	—
Id.	Viterbo	Bieda	S	1	—
Salerno	Campagna	Galdo	S	—	2
Id.	Id.	Ricigliano	S	1	2
Id.	Id.	Roccadaspide	S	2	—
Id.	Id.	S. Gregor. M.	S	—	2
Id.	Id	Sicignano	S	2	1
Id.	Vallo d. Lucan.	Castellabate	S	3	2
Siena	Montepulciano	Montepulciano	S	—	1
Id.	Id.	Torrita	S	1	—
Id.	Siena	Coll. V. d'Elsa	S	1	—
Id.	Id.	Casole d'Elsa	S	—	3
Id.	Id.	Monteriggioni	S	1	—
Id.	Id.	Siena	S	1	1
Teramo	Penne	Castigl. M. R.	S	—	3
Id.	Teramo	Bellante	S	1	—
Id.	Id.	Canzano	S	1	—
Id.	Id.	Castellalto	S	6	—
Id.	Id.	Cermignano	S	1	—
Id.	Id.	Mutignano	S	1	—
Id.	Id.	Silvi	S	1	—
Id.	Id.	Teramo	S	2	1
Torino	Torino	Leyni	S	1	—
Id.	Id.	Pianezza	S	1	—
Trento	Bolzano	Caldaro	S	—	2
Id.	Merano	Naturno	S	—	1
Id.	Id.	Parcines	S	—	2
Id.	Id.	Silandro	S	—	1
Id.	Rovereto	Rovereto	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	14	2
				165	98

Morva

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bologna	Bologna	Bologna	E	—	2
Venezia	Chioggia	Cavarzere	E	—	1
Verona	Verona	Nogazole Roc.	E	—	1
				—	4

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Avellino	E	4	—
Id.	Id.	Cesinali	E	1	—
Id.	Id.	Forino	E	—	1
Id	Id.	Mercogliano	E	1	—
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	E	—	1
Id.	Id.	Grumo	E	1	—
Id.	Id.	Toritto	E	1	—
Id.	Bari	Carbonara	E	3	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Bari	Bari	Ceglie	E	1	—
Id.	Id.	Giovinazzo	E	1	—
Id.	Id.	Mola di Bari	E	1	—
Id.	Id.	Putignano	E	3	—
Id.	Barletta	Barletta	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	4	—
Id.	Terranova	Niscemi	E	3	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Caserta	Nola	Palma Camp.	E	—	1
Girgenti	Girgenti	Naro	E	—	1
Id.	Id.	Ravanusa	E	—	1
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	2	1
Massa e Carr.	Massa	Massa	E	1	—
Messina	Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Id.	Calvizzano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Castellammare	Lettere	E	—	2
Id.	Id.	Massalubrense	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	Id.	Sorrento	E	1	—
Id.	Napoli	Napoli	E	—	3
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Palermo	Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Id.	Palermo	E	213	—
Id.	Termini	Altavilla	E	1	—
Id.	Id.	Termini	E	4	—
Salerno	Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Cava d. Tirreni	E	2	—
Id.	Id.	Nocera infer.	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	6	—
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	1	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	1	2
				275	13

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	—
Id.	Id.	Castelfidardo	Cn	—	1
Belluno	Feltre	Feltre	Cn	1	—
Bergamo	Treviglio	Zanica	Cn	—	1
Como	Como	Uggiate	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Galluzzo	Cn	—	1
Napoli	Castellammare	Castellammare	Cn	—	1
Id.	Napoli	Barra	Cn	—	1
Id.	Id.	Napoli	Cn	6	4
Id.	Id.	Anastasia	Cn	—	1
Id.	Id.	Torre d. Greco	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	10	6
Id.	Id.	Id.	E	3	—
Id.	Id.	Id.	Fl.	1	—
Perugia	Perugia	Todi	Cn	—	1
Potenza	Melfi	Palazzo S. Ger.	B	1	—
Id.	Id.	Rapolla	E	3	—
Taranto	Taranto	Pulsano	Cn	1	1
Teramo	Penne	Castellammare	Cn	—	1
Id.	Teramo	Mosciano S. A.	Cn	—	1

Segue *Rabbia.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Treviso	Treviso	Chiarano	Cn	—	1
Id.	Id.	Pieve di Soligo	Cn	—	1
Id.	Id.	Salgareda	Cn	—	1
Trieste	Trieste	Monfalcone	Cn	—	2
Verona	Verona	Bardolino	Cn	—	1
Id.	Id.	Erbè	Cn	—	1
Id.	Id.	Illasi	Cn	—	1
Id.	Id.	Povegliano	Cn	—	1
				28	31

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Id.	Campotosto	O	—	1
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Collepietro	O	2	—
Id.	Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Id.	Lucoli	O	1	—
Id.	Id.	Paganica	O	1	—
Id.	Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Id.	Prata d'Ansid.	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Id.	Tione	O	1	—
Id.	Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	2	—
Id.	Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Id.	Celano	O	1	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Id.	Civitella Rovet.	O	1	—
Id.	Id.	Gioia dei Marsi	O	1	—
Id.	Id.	Ortona nei M.	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Id.	Villavallelonga	O	1	—
Id.	Cittaducale	Cittaducale	O	1	—
Id.	Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Id.	Posta	O	1	—
Id.	Sulmona	Alfedena	O	1	—
Id.	Id.	Anversa	O	1	—
Id.	Id.	Pentima	O	1	—
Id.	Id.	Pettorano s. G.	O	1	—
Id.	Id.	Popoli	O	1	—
Id.	Id.	Rivisondoli	O	1	—
Id.	Id.	Roccaraso	O	1	—
Id.	Id.	Scontrone	O	1	—
Avellino	Ariano d. Pugl.	Orsara	O	5	—
Id.	S. Angelo d. L.	Bisaccia	O	2	—
Id.	Id.	Guardia Lomb.	O	1	—
Id.	Id.	Lacedonia	O	2	—
Campobasso	Campobasso	Montagano	O	4	—
Id.	Id.	Sepino	O	2	9
Id.	Isernia	Agnone	E	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cerro al Volt.	O	3	—
Id.	Id.	Colli al Voltur.	O	3	—
Id.	Id.	Filignano	O	1	—
Id.	Id.	Fornelli	O	4	—
Id.	Id.	Pescopennataro	O	—	7
Id.	Id.	Rocchetta al V	O	3	—
Id.	Id.	S. Angelo d. P.	O	10	—
Campobasso	Isernia	Scapoli	O	2	—
Id.	Id.	Vastogirardi	O	—	12
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Bovino	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	S. Severo	Casalnuovo	O	1	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	O	2	—
Id.	Id.	S. Paolo di Civ.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	3	1
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	5	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Potenza	Matera	Craco	O	2	—
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Melfi	S. Fele	O	2	—
Roma	Rieti	Greccio	O	1	—
Id.	Roma	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	6	—
Id.	Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Velletri	Gorga	O	—	1
Id.	Viterbo	Bieda	O	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	O	1	—
Id.	Id.	Ricigliano	O	2	—
Id.	Id.	Roscigno	O	1	—
				120	33

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Caltanissetta	Caltanissetta	Vallelunga	O	1	3
Id.	Piazza Armer.	Calascibetta	O	1	—
Id.	Id.	Valguarnera	O	1	—
Campobasso	Larino	Ururi	O	—	1
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	Cp O	1	—
Id.	S. Severo	Sannicandro G.	O	—	1
Potenza	Lagonegro	Moliterno	O	2	—
Roma	Civitavecchia	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Contigliano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	Mazzano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
				12	5

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Paganica	O	1	—
Id.	Avezzano	Tagliacozzo	O	1	—
Avellino	S. Angelo d. L.	Rocca S. Felice	O	3	—
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	8	—
Pesaro e Urb.	Urbino	Urbino	O	1	—
Potenza	Melfi	Rapone	O	1	—
Id.	Potenza	Saponara di G.	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Frosinone	O	1	—
Id.	Id.	Vico n. Lazio	O	1	—
Id.	Rieti	Stimigliano	O	—	1
Id.	Roma	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Frascati	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*				
Roma	Roma	Roma	O	1	—
Id.	Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Segni	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Cast.	O	1	—
Id.	Id.	Proceno	O	1	—
Salerno	Campagna	Galdo	O	—	1
Id.	Sala Consilina	Buonabitacolo	O	1	—
				29	2
	Aborto epizootico.				
Belluno	Belluno	Cortina d'Amp.	B	1	—
Id.	Feltre	S. Greg. Alpi	B	1	—
				2	—
	Tubercolosi bovina.				
Salerno	Salerno	Scafati	B	—	1
	Barbone dei bufali.				
Salerno	Campagna	Eboli	B f	—	1
	Influenza del cavallo.				
Ravenna	Ravenna	Cervia	E	1	—
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Bergamo	Seriate	E	—	1
Id.	Treviglio	Verdello	E	—	1
				—	2
	Peste aviaria				
Trento	Merano	Cermes	P	—	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Avellino	S. Angelo d. L.	Villamaina	P	1	—
Modena	Modena	Campogalliano	P	3	—
Id.	Id.	Carpi	P	7	1
Id.	Id.	Modena	P	5	—
Id.	Id.	Nonantola	P	7	1
Id.	Id.	S. Cesario	P	2	2
Id.	Id.	S. Felice	P	—	2
Id.	Pavullo	Frassinoro	P	—	8
Roma	Rieti	Contigliano	P	—	1
Vicenza	Vicenza	Arcugnano	P	—	1
				25	16

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	19	20
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	64	651	2236
Malattie infettive dei suini	30	106	263
Morva	3	3	4
Farcino criptococcico	13	47	288
Rabbia	14	26	59
Rogna	10	72	153
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	5	13	17
Vaiuolo ovino	8	22	31
Aborto epizootico	1	2	2
Tubercolosi bovina	1	1	1
Barbone bufalino	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	1
Morbo coitale maligno	1	2	2
Peste aviaria	1	1	2
Colera dei polli	4	10	41

B *bovina*, Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*, Cn *canina*; Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 3 agosto 1926.

Francia	81.69	New York	30.792
Svizzera	597 33	Dollaro Canadese	30.90
Londra	150.182	Oro	594.14
Olanda	12.40	Belgrado	54.75
Spagna	472.96	Budapest (pengö)	0.0435
Belgio	81.83	Albania (Franco oro)	596 —
Berlino (Marco oro)	7.35	Norvegia	6.76
Vienna (Schillinge)	4.37	Polonia (Sloty)	—
Praga	91.50	Rendita 3,50 %	66.40
Romania	13.95	Rendita 3.50 % (1902)	60.30
Russia (Cervonetz)	158.258	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	28.45	Consolidato 5 %	90.45
Peso Argentino carta	12.52	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.625

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi ai posti di segretario-economo presso le Regie scuole industriali di Fiume, Foggia, Foligno, Modena, Ottaiano e Potenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di segretario-economo nelle seguenti scuole industriali:

1° Regia scuola industriale di Fiume;
2° Regio istituto industriale di Foggia;
3° Regia scuola industriale di Foligno;
4° Regia scuola di avviamento di Modena;
5° Regio laboratorio-scuola di Ottaiano;
6° Regia scuola industriale di Potenza.

Art. 2.

I segretari prescelti iniziano la loro carriera come personale di amministrazione inquadrato al gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro viveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale conseguito nei Regi istituti tecnici o Regi istituti commerciali per la sezione di ragioneria e commercio. Certificato dei punti ottenuti negli esami di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale. I candidati non debbono avere oltrepassato il 40° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n 1290.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e

la classificazione di essi, in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai primi classificati nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorsi a posti di assistente titolare presso i Regi istituti industriali di Fermo, Messina, Napoli e Vicenza.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

1° assistente titolare per l'elettrotecnica nel Regio istituto industriale di Fermo;

2° assistente titolare per il disegno di macchine nel Regio istituto industriale di Fermo;

3° numero tre assistenti titolari nel Regio istituto industriale di Messina;

4° assistente titolare per la sezione meccanica nel Regio istituto industriale « Alessandro Volta » di Napoli;

5° numero tre assistenti a disposizione della Direzione del Regio istituto industriale di Vicenza.

Ai concorsi predetti sono ammessi solo gli assistenti incaricati nelle Regie scuole e istituti industriali.

Art. 2.

Gli assistenti prescelti iniziano la loro carriera alla 3ª classe inquadrati nel grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caroviveri, come da tabella annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per il personale di officina di istituti industriali e la proseguono fino al grado 9°. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di perito industriale, oppure altri titoli ritenuti equipollenti. Certificato rilasciato dalla Direzione della scuola o istituto industriale, comprovante la permanenza in servizio del candidato;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno, gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco la firma del quale, deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in località da destinarsi dal Ministero.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione, per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai primi classificati nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

Concorso a premi per la preparazione di serie di fotografie di soggetto agrario da servire nei corsi d'istruzione professionale per giovani contadini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, n. 543, recante provvedimenti per la istruzione professionale dei giovani contadini;

Considerata la mancanza di sussidi didattici, adatti per tale insegnamento, e quindi la necessità di provvederli;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi per la preparazione di serie di fotografie, di soggetto agrario, da servire, opportunamente riprodotte con metodi fotomeccanici, come materiale da proiezioni fisse episcopiche, nei corsi per giovani contadini.

Le serie, di non meno di 20 fotografie ciascuna, possono riguardare:

a) l'insegnamento delle nozioni elementari sulle piante e sugli animali (una serie);

b) l'insegnamento delle nozioni elementari generali di agronomia (una serie);

c) l'insegnamento delle nozioni elementari di zootecnia generale (una serie);

d) gli attrezzi e le macchine agrarie e loro parti di speciale importanza (due serie);

e) le specie e razze degli animali domestici (due serie);

f) le specie e varietà di fruttiferi (foglia e frutto) (due serie);

g) la varietà di viti e di olive (due serie);

h) le singole coltivazioni, con riferimento concreto a determinate condizioni agricole (una serie, per ogni coltivazione);

i) singole industrie agrarie, con riferimento a determinate condizioni agricole (una serie, per ogni industria);

l) parassiti animali e vegetali (due serie);

m) animali ausiliari dell'uomo nella lotta contro i parassiti (una serie).

Art. 2.

Le fotografie, delle dimensioni di centimetri 9 per 12, saranno stampate su carta al bromuro opaca (matta).

Ogni soggetto dovrà essere inviato in due esemplari, di cui uno stampato alquanto chiaro, così da permettere una facile coloritura.

Ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una breve illustrazione in cui saranno indicati i colori delle varie parti ed eventualmente qualche particolarità importante per il disegnatore.

Art. 3.

Ai vincitori del concorso saranno assegnati premi di L. 1200 per ogni serie.

Il numero massimo delle serie singole, di cui alle lettere *i*) ed *l*) da premiare, è di 20 complessivamente.

Art. 4.

Il concorso si chiude il 31 dicembre 1926. Entro questa data i concorrenti dovranno far pervenire, in piego raccomandato, i loro lavori al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale di agricoltura, Divisione insegnamento.

Ciascuna serie recherà un motto, che verrà ripetuto sopra una busta contenente una scheda col cognome, nome e domicilio del concorrente, o nel caso di collaborazione, dei concorrenti. Questa busta sarà sigillata.

I lavori non avranno altra indicazione che possa far riconoscere, comunque, i concorrenti.

Verranno aperte soltanto le buste dei concorrenti dichiarati meritevoli di premio. Resta però in facoltà del concorrente non premiato di domandare la restituzione del proprio lavoro, previa dichiarazione del motto adottato.

I lavori premiati diventano di proprietà esclusiva del Ministero dell'economia nazionale, che se ne riserba interamente il diritto di riproduzione e di diffusione.

I premi saranno pagati dopo avvenuta la consegna della serie completa delle negative.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di qualche negativa, che fosse giudicata non adatta e delle positive non perfettamente riuscite.

Art. 5.

Il giudizio del concorso è pronunciato insindacabilmente da una Commissione tecnica giudicatrice, nominata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 6.

Le spese occorrenti per l'attuazione del presente concorso (comprese quelle della Commissione giudicatrice, che si prevedono in L. 5000), per il complessivo ammontare di L. 45,800, faranno carico al capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

Concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

I professori delle scuole stesse sono classificati al gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8° e 7°; ad essi compete lo stipendio iniziale di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100. E' loro dovuta inoltre la indennità caro-viveri, nella misura stabilita dalle norme vigenti.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, non oltre il 31 ottobre 1926.

Alla domanda, che dovrà contenere l'indicazione della dimora del concorrente, saranno allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età (il 40° se ex combattente) alla data di scadenza del concorso;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) diploma o laurea di ingegnere, in originale oppure in copia rilasciata in forma autentica;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma o di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri nel candidato la sua preparazione a coprire i posti messi a concorso;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate almeno in triplice esemplare;
n) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 50, ai sensi del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; inoltre quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), ed *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Coloro che all'atto della presentazione della domanda, coprano posti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono invece produrre l'attestazione, rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio. Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, da almeno un triennio.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale dell'agricoltura, e consisteranno in una prova scritta, una prova grafica ed una prova orale, come risulta dal programma allegato al presente decreto.

In attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, la Commissione giudicatrice osserverà, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

La Commissione stessa disporrà complessivamente di 100 punti, da ripartirsi in conformità del disposto dell'art. 58 del Regio decreto citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Programma per il concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

1. Prova scritta - Risoluzione di un problema topografico col calcolo logaritmico-trigonometrico.

2. Prove grafiche - Sviluppo di un progettino di costruzioni rurali e relativi calcoli statici.

3. Prova orale:

Matematica.

Algebra: Progressioni. Calcolo combinatorio Determinanti.

Geometria analitica: Coordinate cartesiane e coordinate polari Equazione della retta, della circonferenza, della parabola, dell'ellisse e dell'iperbole. Equazioni del piano e delle superficie di 2° ordine

Geometria descrittiva: Rappresentazioni col metodo di Monge e col metodo delle proiezioni quotate del punto, della retta del piano e delle superficie geometriche. Ribaltamenti. Problemi relativi.

Topografia e costruzioni.

Planimetria: Strumenti e rilevamenti. Rappresentazione del terreno

Altimetria: Strumenti. Livellazione geometrica. Livellazione trigonometrica. Livellazione barometrica. Rilevamenti altimetrici.

Celerimensura: Strumenti. Rilevamento tacheometrico.

Agrimensura: Misura delle superficie agrarie e divisione dei terreni.

Illustrazione del progettino di costruzioni rurali di cui alle prove grafiche.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore non stabile di patologia speciale chirurgica presso l'università di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R decreto 16 novembre 1922, n. 1546;
Veduto il decreto Ministeriale 1° giugno 1926, col quale furono annullati gli atti del concorso alla cattedra di patologia speciale chirurgica della Regia università di Cagliari;
Ritenuto che permangono le esigenze che indussero la facoltà di medicina e chirurgia della predetta università a proporre l'apertura del concorso alla cattedra di patologia speciale chirurgica ed il Consiglio superiore ad approvare tale proposta;
Ritenuta pertanto l'opportunità di bandire nuovamente l'anzidetto concorso;

Decreta:

E' aperto il concorso al posto di professore non stabile di patologia speciale chirurgica presso la Regia università di Cagliari.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata da L. 3, entro il giorno 15 ottobre 1926.

Alla domanda devono unire:
1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;
6° qualsiasi titolo. documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;
7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati, quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4. Deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in 5 copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parte di esse, o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) debbono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, vi dovrà essere indicato il nome del concorrente e il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 29 luglio 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.